

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 ottobre 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### S O M M A R I O

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2012, n. 16.

Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64  
(Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per  
la disciplina dell'attività venatoria) ..... Pag. 3

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2012, n. 22.

Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l'in-  
novazione, interventi di semplificazione e razionalizzazione  
in materia di organi di enti regionali e modifiche di norme  
regionali in materia di diritto allo studio ..... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2012, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22  
(Norme in materia di energia) in attuazione della Direttiva  
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  
19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edi-  
fizia ..... Pag. 8

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° agosto  
2012, n. 0156/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento di attuazione  
della misura 321 - Azione 2 - Soluzione tecnica A: servizi  
essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Reti tec-  
nologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Inter-  
venti di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo  
rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia  
Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione  
31 agosto 2011, n. 209 ..... Pag. 12

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2012, n. 26.


Istituzione della Commissione regionale per la realizza-  
zione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostan-  
ziale tra donne e uomini. .... Pag. 13


LEGGE REGIONALE 19 giugno 2012, n. 27.

Disciplina delle modalità di affidamento di impianti spor-  
tivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione  
Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disci-  
plina per la concessione di contributi a sostegno dell'impian-  
tistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2012, n. 28.

Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regio-  
nali in materia di espropriazione per pubblica utilità) ed  
integrazione alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti  
urgenti a tutela del territorio regionale) ..... Pag. 17





## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2012, n. 16.

### Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 27 del 26 giugno 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Modificazione all'articolo 15

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è sostituita dalla seguente:

«*b*) otto rappresentanti dei cacciatori, designati dagli appartenenti alle otto circoscrizioni venatorie di cui all'articolo 17, nella misura di un rappresentante per ciascuna di esse, di cui uno con funzione di vicepresidente;».

#### Art. 2.

##### Modificazioni all'articolo 17

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 64/1994 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'elezione dei rappresentanti dei cacciatori, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b*)», sono istituite le seguenti circoscrizioni venatorie:

*a*) circoscrizione venatoria numero 1, comprendente il territorio dei comuni di Courmayeur, Pré-Saint-Didier, La Thuile, Morgex, La Salle;

*b*) circoscrizione venatoria numero 2, comprendente il territorio dei comuni di Saint-Nicolas, Avise, Arvier, Valgrisenche, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Villeneuve, Valsavarenche, Saint-Pierre, Aymavilles, Cogne, Sarre;

*c*) circoscrizione venatoria numero 3, comprendente il territorio dei comuni di Saint-Rhémyen-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles, Gignod, Allein, Doues, Roisan, Ollomont, Valpelline, Oyace, Bionaz, Aosta;

*d*) circoscrizione venatoria numero 4, comprendente il territorio dei comuni di Jovençon, Gressan, Charvensod, Saint-Christophe, Pollein, Brissogne, Quart, Saint-Marcel, Nus, Fénis;

*e*) circoscrizione venatoria n. 5, comprendente il territorio dei comuni di Valtournenche, Torgnon, Antey-Saint-André, Chamois, La Magdeleine, Verrayes, Saint-Denis, Chambave, Pontey, Châtillon, Saint-Vincent, Emarèse;

*f*) circoscrizione venatoria numero 6, comprendente il territorio dei comuni di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Montjovet, Champdepraz, Verrès, Issogne, Arnad;

*g*) circoscrizione venatoria numero 7, comprendente il territorio dei comuni di Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Bard, Hône, Pontboset, Champorcher;

*h*) circoscrizione venatoria numero 8, comprendente il territorio dei comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime.».

2. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 64/1994 è sostituito dal seguente:

«2. Le circoscrizioni venatorie si compongono di sezioni comunali cacciatori costituite da un minimo di nove e un massimo di ottanta cacciatori.».

3. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 64/1994 è sostituito dal seguente:

«3. I cacciatori sono assegnati di diritto alla sezione comunale cacciatori del Comune di residenza; essi possono essere assegnati, a richiesta, ad altra sezione comunale cacciatori dal Comitato regionale per la gestione venatoria, in base ai posti disponibili e secondo una graduatoria di priorità definita dal Comitato stesso, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *g*).».

4. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 64/1994 dopo le parole: «Qualora il numero dei cacciatori» sono aggiunte le seguenti: «residenti nel Comune».

#### Art. 3.

##### Modificazione all'articolo 18

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale n. 64/1994 è inserito il seguente:

«7-bis. I capi di ungulati selvatici abbattuti nel corso di interventi di controllo sono inviati ai centri di lavorazione abilitati, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale.».

#### Art. 4.

##### Modificazioni all'articolo 25

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 64/1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che rilascia apposita ricevuta e comunica tempestivamente alla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica il rinvenimento o l'abbattimento del capo. La predetta disposizione non si applica nel caso di ritrovamento di palchi caduchi di cervidi.».

2. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 64/1994 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora la struttura regionale competente in materia di fauna selvatica riconosca che gli esemplari di fauna selvatica di cui al comma 1 non rivestono particolare interesse scientifico, questi possono essere lasciati in detenzione ai soggetti che li hanno rinvenuti, secondo le modalità di cui all'articolo 27.».

#### Art. 5.

##### Modificazioni all'articolo 27

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 64/1994 è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia, è consentita la detenzione di trofei, di preparazioni tassidermiche o di parti di animali il cui possesso, per rinvenimento, acquisto o altro, sia stato denunciato alle stazioni forestali competenti per territorio e dei quali la struttura regionale competente in materia di fauna selvatica non abbia riconosciuto, entro sessanta giorni dalla denuncia medesima, un particolare interesse scientifico.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 64/1994, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai palchi caduchi di cervidi, alle loro parti o agli oggetti preparati con gli stessi, il cui possesso è libero e non necessita di denuncia.».



3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 27 della legge regionale n. 64/1994, inserito dal comma 2, è inserito il seguente:

«1-ter. Per la detenzione di trofei, di preparazioni tassidermiche e di parti di animali selvatici prelevati durante l'attività venatoria, in Valle d'Aosta o al di fuori di essa, è sufficiente il possesso del documento di certificazione dell'abbattimento.».

#### Art. 6.

##### Modificazioni all'articolo 29

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 64/1994, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) con una canna ad anima rigata, a caricamento manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro superiore o uguale a millimetri 5,6 e, in quest'ultimo caso, camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza superiore o uguale a millimetri 40;».

2. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 64/1994, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) con due o tre canne, di cui una o due ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e, per la caccia agli ungulati, non inferiore al 20 e una o due ad anima rigata di calibro superiore o uguale a millimetri 5,6 e, in quest'ultimo caso, camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza superiore o uguale a millimetri 40.».

#### Art. 7.

##### Modificazione all'articolo 31

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 64/1994, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le specie cacciabili soggette ad assegnazione nominativa, al fine di assicurare il legame cacciatore - territorio, i capi prelevabili in una determinata unità gestionale sono ripartiti, prioritariamente, nelle sezioni comunali cacciatori situate nel territorio in cui ricade l'unità gestionale medesima.».

#### Art. 8.

##### Modificazioni all'articolo 33

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale n. 64/1994 le parole: «e rilasciato dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «e rilasciato dal Comitato regionale per la gestione venatoria».

2. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 64/1994, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) per i cacciatori che non hanno mai praticato l'esercizio venatorio in Zona Alpi o in Valle d'Aosta, alla verifica della conoscenza delle disposizioni regionali in materia venatoria e della biologia e riconoscimento delle specie di selvaggina presenti sul territorio regionale e sottoposte a pianificazione venatoria, attraverso specifico esame le cui modalità di svolgimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale, dinanzi alla commissione di cui all'articolo 35.».

#### Art. 9.

##### Modificazioni all'articolo 35

1. Il comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale n. 64/1994 è sostituito dal seguente:

«1. La commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria di cui all'articolo 34 e per la verifica di cui all'articolo 33, comma 2, lettera e-bis), è nominata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali.».

2. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale n. 64/1994 è sostituito dal seguente:

«3. La commissione è composta da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione faunistica, in qualità di esperto in legislazione venatoria e in ecologia ambientale, con funzioni di presidente, o suo sostituto;

b) un esperto in vertebrati omeotermi in possesso di diploma di laurea, o suo sostituto;

c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, o suo sostituto;

d) un medico esperto in norme di pronto soccorso, o suo sostituto.».

#### Art. 10.

##### Modificazione all'articolo 36

1. Il comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale n. 64/1994 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'ammissione all'esame di abilitazione venatoria occorre aver frequentato uno specifico corso di preparazione, comprendente lezioni teorico-pratiche sulle materie oggetto d'esame, nonché aver partecipato ad uscite sul campo in occasione di censimenti o altre attività di gestione della fauna selvatica organizzati dalla struttura regionale competente in materia di gestione faunistica con la collaborazione, anche di tipo economico, del Comitato regionale per la gestione venatoria, anche avvalendosi di strutture specifiche tra cui il Centro d'educazione regionale faunistica. I contenuti e le modalità di partecipazione e svolgimento del corso sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.».

#### Art. 11.

##### Sostituzione dell'articolo 37

1. L'articolo 37 della legge regionale n. 64/1994 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 37.

##### Programma d'esame

1. L'esame di cui all'articolo 36 consiste in:

a) una prova pratica di tiro e maneggio delle armi;

b) una prova teorica sulle seguenti materie:

1) legislazione venatoria;

2) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

3) anni e munizioni da caccia e relativa legislazione;


4) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

5) norme di pronto soccorso, con particolare riferimento all'ambiente montano.».

#### Art. 12.

##### Disposizioni transitorie

1. Per le sezioni comunali cacciatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno un numero di iscritti superiore a ottanta, la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 64/1994, come sostituita dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, trova applicazione a far data dall'approvazione del Piano regionale faunistico-venatorio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri ivi stabiliti. Nelle more dell'applicazione della disposizione, nessun nuovo cacciatore può essere assegnato alle predette sezioni, anche se residente in uno dei Comuni facenti parte delle medesime.



2. Le disposizioni di cui alla lettera *e-bis*) del comma 2 dell'articolo 33, al comma 4 dell'articolo 36 e all'articolo 37 della legge regionale n. 64/1994, come modificate dalla presente legge, trovano applicazione a far data dalle sessioni d'esame relative all'anno 2013.

3. I rappresentanti dei cacciatori già designati nel Comitato regionale per la gestione venatoria, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale n. 64/1994, come modificata dall'articolo 1 della presente legge, dalle circoscrizioni venatorie di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 64/1994, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, continuano a permanere in carica fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 12 giugno 2012

ROLLANDIN

(*Omissis*).

12R0587

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2012, n. 22.

**Suppressione del Centro regionale per la ricerca e l'innovazione, interventi di semplificazione e razionalizzazione in materia di organi di enti regionali e modifiche di norme regionali in materia di diritto allo studio.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria*  
Parte I – n. 12 del 28 giugno 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

SOPPRESSIONI DEL CENTRO REGIONALE PER LA RICERCA E  
L'INNOVAZIONE E DISCIPLINA DELLA LIQUIDAZIONE

Art. 1.

*Suppressione del Centro regionale per la ricerca e l'innovazione*

1. Il Centro regionale per la ricerca e l'innovazione, di seguito denominato C.R.R.I., istituito con legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione) e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso dal decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

*Nomina del Commissario liquidatore e procedure di liquidazione*

1. La Giunta regionale nomina un funzionario della Regione Liguria come Commissario incaricato della liquidazione del C.R.R.I. soppresso, con deliberazione che ne definisce compiti e poteri.

2. Il Commissario liquidatore procede agli incombeni assegnati assumendo ogni necessaria determinazione per assicurare le attività di liquidazione.

3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere dettate specifiche disposizioni inerenti la liquidazione.

4. Per lo svolgimento dell'incarico il Commissario liquidatore può avvalersi, ove necessario e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 2, della sede o di altro locale disponibile, delle strumentazioni e degli arredi necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché di dipendenti dell'ente soppresso trasferiti ai sensi dell'art. 4.

5. Le spese afferenti alla liquidazione, ivi compresi i rimborsi del Commissario liquidatore e le spese relative al personale di cui al comma 4, sono a carico della medesima liquidazione. Il Commissario liquidatore provvede, entro trenta giorni dalla nomina, alla definizione di un piano delle risorse disponibili. A tal fine il Commissario liquidatore è autorizzato ad utilizzare risorse giacenti, libere da diritti di terzi, trasferite dalla Regione per iniziative non ancora attivate nel limite stabilito con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 2.

6. Il Commissario liquidatore, entro trenta giorni dalla nomina, provvede alla definizione del quadro generale relativo alla situazione liquidatoria sulla base della ricognizione complessiva delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse finanziarie e strumentali del C.R.I. individuando un'ipotesi di liquidazione da cui emergano le eventuali attività o passività che potrebbero residuare. L'atto di ricognizione ed il quadro generale sono immediatamente trasmessi alla Regione.

7. Il Commissario liquidatore, alla chiusura della procedura di liquidazione, approva un conto consuntivo straordinario che trasmette alla Regione.

8. La procedura di liquidazione termina in ogni caso entro il 31 ottobre 2012 con il trasferimento alla Regione, da attuarsi con deliberazione della Giunta regionale, delle risorse finanziarie e strumentali che residuano dalla liquidazione.

Art. 3.

*Funzioni e compiti svolti dal soppresso C.R.R.I.*

1. Le funzioni e i compiti svolti dal C.R.R.I. ai sensi della legge regionale n. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono esercitati dalla Regione anche attraverso gli enti e le istituzioni pubbliche e private operanti nelle materie e con le finalità della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione ai sensi della normativa vigente.

2. Il Commissario liquidatore trasferisce le risorse finanziarie e strumentali, nonché i contratti attivi e passivi agli enti individuati dalla Giunta regionale per la prosecuzione dei compiti e delle attività già svolte dal soppresso C.R.R.I.

Art. 4.

*Personale del C.R.R.I. soppresso*

1. Il personale del C.R.R.I. con rapporto di lavoro indeterminato alla data del 1° maggio 2012 è trasferito alla Regione con decorrenza dalla data della soppressione, come prevista dall'art. 1, ai fini dello svolgimento delle attività e dei compiti svolti dal C.R.R.I. ai sensi della legge regionale n. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La dotazione organica della Giunta regionale è conseguentemente rideterminata a far data dalla soppressione del C.R.R.I., tenendo conto della consistenza numerica e dell'inquadramento giuridico del personale trasferito ai sensi del comma 1.

3. Al personale trasferito è attribuito il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante al personale regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni. Dalla data del trasferimento cessano gli eventuali incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 31 marzo 1999, nonché eventuali indennità comunque denominante, salva la facoltà di nuova attribuzione secondo la disciplina vigente nell'Ente di destinazione.



4. La quota aggiuntiva di spesa di personale connessa ai trasferimenti di cui al comma 1 non rileva ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e all'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per tali dipendenti dal C.R.R.I. soppresso.

5. Il Direttore generale del C.R.R.I. trasmette, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'elenco del personale dipendente a tempo indeterminato alla data del 1° maggio 2012 ancora in servizio alla data della soppressione.

6. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, l'elenco trasmesso ai sensi del comma 5 e contestualmente dispone il trasferimento del relativo personale.

7. La Giunta regionale, fermo restando il rispetto dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, incrementa le risorse destinate agli istituti contrattuali per il lavoro straordinario, per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività nello stretto limite delle risorse già destinate nell'anno 2011 al proprio personale dal C.R.R.I. soppresso, nella seguente misura:

a) per l'importo attribuito ai singoli dipendenti trasferiti per le progressioni orizzontali e per l'indennità di comparto;

b) per il valore medio pro capite delle risorse decentrate al netto delle risorse già destinate al personale trasferito per le progressioni orizzontali e per l'attribuzione dell'indennità di comparto.

8. Ai fini del rispetto dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, il testo di spesa è dato dalla somma delle risorse decretate dall'ente che riceve il personale, decurtato secondo quanto previsto dal suddetto art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2012 e maggiorato delle risorse di cui al comma 7.

## TITOLO II

### SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE IN MATERIA DI ORGANI DI ENTI REGIONALI

#### Art. 5.

##### *Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 Disciplina degli enti strumentali della Regione*

1. L'art. 27 della legge regionale n. 28/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

#### «Art. 27. Direttore generale

1. Gli enti strumentali, laddove la normativa statale di principio o la normativa regionale non prevede una diversa disciplina, sono amministrati da un Direttore generale che rappresenta l'Ente e svolge le funzioni già attribuite al Presidente e all'organi collegiale esecutivo.

2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale per un periodo, rinnovabile, non superiore a cinque anni. La nomina è effettuata con riguardo a titoli ed esperienze professionali adeguati alla qualità e alla specificità dell'incarico. Non si applica la procedura di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato stipulato dal Presidente della Giunta regionale e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.

4. Al Direttore generale viene corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo a carico dell'Ente strumentale determinato dalla Giunta regionale avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica ed i valori medi di mercato.

5. Per i dipendenti regionali, delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale e degli altri enti strumentali della Regione la nomina a Direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo e a richiedere il rimborso del relativo onere all'Ente strumentale presso il quale svolge la funzione, che procede al recupero delle quote a carico dell'interessato.»

#### Art. 6.

##### *Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 29 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).*

1. Al comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «e non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «Il Direttore generale» sono inserite le seguenti: «di norma».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il Direttore generale, su autorizzazione della Giunta regionale, non procede alla nomina del Direttore scientifico o del Direttore amministrativo, qualora egli stesso sia in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 per la nomina del Direttore scientifico o del Direttore amministrativo.

2-ter. Nella fattispecie prevista dal comma 2-bis, il Direttore generale svolge le funzioni che le disposizioni vigenti affidano al Direttore scientifico o al Direttore amministrativo, senza ulteriori oneri per l'Ente. In tali casi i pareri obbligatori di cui al comma 4 e 5 non devono essere acquisiti».

4. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «istituto un Collegio dei Revisori dei conti da tre membri, di cui un presidente e due componenti, nominati dalla Giunta regionale e scelti» sono sostituite dalle seguenti: «previsto un revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale e scelto».

5. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore» e le parole: «dei relativi supplenti» sono sostituite dalle seguenti: «del relativo supplente».

6. Al comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Il Collegio dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «Il revisore» e le parole: «I membri del Collegio possono» sono sostituite dalle seguenti: «Il revisore può».

7. Il comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

8. Al comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Il Collegio dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «Il revisore».

9. Al comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Il Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «Il revisore».

10. Al comma 9 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Il Presidente del Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «Il revisore».

11. Al comma 9 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «revisore» e le parole: «del Collegio» sono soppresse.

12. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo dell'incarico di revisore dell'Agenzia regione per la Protezione dell'ambiente ligure.



## TITOLO III

## DISPOSIZIONI DIVERSE

## Art. 7.

*Modifiche alla legge regionale n. 2/2007*

1. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «del Centro regionale per la ricerca e l'innovazione, di cui all'articolo 21,» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione».

2. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

3. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «, attraverso il Centro regionale per la ricerca e l'innovazione,» sono soppresse.

4. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «, selezionate dal Centro regionale di cui all'art. 21» sono soppresse.

5. Alla lettera *g*) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «, selezionati dal Centro regionale di cui all'articolo 21» sono soppresse.

6. Al comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 2/2007, le parole: «dal Centro regionale per la ricerca e l'innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

## Art. 8.

*Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione)*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli interventi previsti dal comma 2 sono comunque a carico del Comune di dimora dell'alunno non ivi residente nei seguenti casi:

*a*) alunni con un genitore appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine ad ordinamento militare o civile (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Militari delle Capitanerie di Porto) in servizio effettivo nel Comune di Genova;

*b*) alunni appartenenti a nuclei familiari con relazione dei Servizi sociali che chiedi l'applicazione di tariffe agevolate per particolari esigenze socio-economiche del nucleo familiare stesso;

*c*) alunni in affido familiare presso nuclei familiari residenti nel Comune;

*d*) minori inseriti in strutture di accoglienza su disposizione del Tribunale dei minori;

*e*) minori ospitati temporaneamente nel Comune per ricoveri ospedalieri e minori loro congiunti;

*f*) altre situazioni assimilabili alle precedenti che prevedano la presenza del minore in Comune diverso da quello di residenza.»

2. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «, di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e al comma 2-bis».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 39-bis della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'A.R.S.S.U. fornisce supporto alla Regione per interventi di alta formazione, anche mediante la collaborazione e la partecipazione a bandi e progetti comunitari, nazionali e regionali.

1-ter. L'A.R.S.S.U. svolge, altresì, funzioni in materia di orientamento e formazione nei limiti e secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.»

## Art. 9.

*Adeguamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario*

1. A decorrere dall'anno accademico 2012/2013, in attuazione di quanto disposto dall'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera *a*), secondo periodo, e *d*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera *f*) e al comma 6), la misura della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 1 della legge regionale 10 luglio 1996, n. 29 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) e successive modificazioni ed integrazioni è così determinata in relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE):

*a*) € 120,00 (centoventi/00) per coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'ISEE corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

*b*) € 140,00 (centoquaranta/00) per coloro che presentano una condizione economica superiore al livello minimo dell'ISEE corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio;

*c*) € 160,00 (centosessanta/00) per coloro che presentano una condizione economica superiore al doppio del livello minimo dell'ISEE corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio.

3. In sede di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La tassa regionale di cui al comma 1 è corrisposta all'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici e Universitari (ARSSU) entro i termini di scadenza dell'iscrizione all'Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). Lo studente che provvede oltre tale termine è tenuto al pagamento di una indennità di mora calcolata ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera *q*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 25 luglio 2011, n. 18 (Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) le parole: «A decorrere dall'anno accademico 2011/2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno accademico 2011/2012».

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI FINALI


## Art. 10.

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

*a*) il Titolo V e l'art. 34 della legge regionale n. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

*b*) la lettera 1-bis del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni.



## Art. 11.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dal Titolo I della presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2012, mediante riduzione di euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa, dell'U.P.B. 11.106 «Attività di ricerca e innovazione» e contestuale aumento, in termini di competenza e di cassa, dell'U.P.B. 18.101 «Risorse umane».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

## Art. 12.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 giugno 2012

BURLANDO

(*Omissis*).

12R0590

## LEGGE REGIONALE 30 luglio 2012, n. 23.

**Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) in attuazione della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 Parte I del 7 agosto 2012*)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)*

1. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 7 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

2. Dopo la lettera *c)* del comma 2 dell'art. 7 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) svolge attività di consulenza tecnico-scientifica alla Regione in materia di prestazione energetica in edilizia;

c-ter) effettua verifiche a campione sulla conformità dell'attestato di prestazione energetica alle disposizioni regionali vigenti;

c-quater) collabora con la Regione nell'elaborazione di linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione dei soggetti di cui all'art. 30 e nella definizione delle modalità necessarie per il riconoscimento degli enti formatori;

c-quinquies) effettua l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 30 dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica;

c-sexies) gestisce la banca dati della prestazione energetica degli edifici.».

## Art. 2.

*Modifiche all'art. 8 della l.r. 22/2007*

1. Le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, nei casi previsti dalla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni;

*b)* il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione alimentati da fonte fossile;

*c)* il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione da fonte fossile fino a 300 megawatt di potenza, alle condizioni previste dal PEAR e dal piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1 sono disciplinate dalla l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.».

## Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 24 della l.r. 22/2007*

1. L'art. 24 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente titolo si intende per:

*a)* edificio: una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia è utilizzata per il condizionamento degli ambienti interni. Sono esclusi dalla definizione di edificio gli immobili la cui destinazione d'uso non comporta il ricorso in modo continuativo ad impianti per il condizionamento degli ambienti interni, ad eccezione delle loro parti eventualmente adibite ad ufficio ed assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico. La Giunta regionale, con propria deliberazione, indica le tipologie degli immobili esclusi;


*b)* involucro di un edificio: insieme degli elementi integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno o non riscaldato;

*c)* sistemi tecnici per l'edilizia: impianti tecnologici per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l'illuminazione di un edificio o di una unità immobiliare, o per una combinazione di tali funzioni. Non sono considerati impianti tecnologici per il riscaldamento apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali al focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kilowatt;

*d)* unità immobiliare: la parte, il piano o l'appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati autonomamente;

*e)* prestazione energetica di un edificio: quantità di energia necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio o dell'unità immobiliare, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione;

*f)* attestato di prestazione energetica: documento avente i contenuti previsti dal regolamento di cui all'art. 29, in cui figura il valore risultante dal calcolo degli indici della prestazione energetica di un edificio o di singole unità immobiliari, effettuato seguendo una metodologia adottata in conformità all'art. 3 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;



g) banca dati della prestazione energetica: l'insieme degli attestati di prestazione energetica riguardanti gli edifici e le singole unità immobiliari, trasmessi in via informatica alla Regione dai tecnici abilitati;

h) prescrizioni specifiche: indicazioni di natura tecnica dirette a migliorare la prestazione energetica del sistema edificio-sistema tecnico per l'edilizia o di parti di esso;

i) fabbricati indipendenti: gli edifici dotati o meno di un sistema di riscaldamento separato, non aventi elementi dell'involucro in comune con altri edifici;

j) edifici diruti: gli edifici per i quali sia oggettivamente impossibile determinare una qualsivoglia prestazione energetica in quanto sprovvisti di un involucro definito.

2. Per quanto non previsto al comma 1, si applicano le definizioni individuate dal d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 2 della direttiva 2010/31/UE».

#### Art. 4.

##### Sostituzione dell'art. 26 della l.r. 22/2007

1. L'art. 26 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Requisiti minimi di prestazione energetica*). — 1. La progettazione e la realizzazione degli edifici di nuova costruzione e delle opere di ristrutturazione degli edifici deve avvenire in modo da contenere la necessità di consumo di energia, in relazione al progresso tecnologico ed in modo efficiente rispetto ai costi da sostenere.

2. I requisiti minimi di prestazione energetica e le prescrizioni specifiche, previsti dal regolamento di cui all'art. 29, devono essere rispettati nei seguenti casi:

a) progettazione e realizzazione degli edifici di nuova costruzione;

b) demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti;

c) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro degli edifici;

d) ampliamento volumetrico superiore al 20 per cento dell'edificio esistente, qualora dall'intervento risulti un aumento di superficie utile superiore ai 15 metri quadrati, prevedendo una applicazione limitatamente al solo ampliamento dell'edificio;

e) nuova installazione, sostituzione, modifica o miglioramento di sistemi tecnici per l'edilizia;

f) nuova installazione o sostituzione di elementi di coibentazione termica;

g) nuova installazione, sostituzione totale o parziale dei componenti verticali degli involucri edilizi;

h) rifacimento del manto di copertura dell'edificio;

i) rifacimento dell'intonaco esterno con demolizione dell'esistente fino al vivo della muratura, quando il rifacimento è esteso almeno a un intero prospetto;

j) ulteriori casi di ristrutturazione parziale dell'edificio indicati nel regolamento di cui all'art. 29.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle seguenti categorie edilizie:

a) edifici di interesse storico-artistico vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica implichi un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;

b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose; c) fabbricati indipendenti con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, così come definita dal regolamento di cui all'art. 29.

4. Nel fissare i requisiti minimi di prestazione energetica il regolamento di cui all'art. 29 distingue tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.

5. I requisiti minimi devono tenere conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi, quali una ventilazione inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età.

6. I requisiti minimi devono essere efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di vita economico stimato e sono riveduti a scadenze regolari non superiori a cinque anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore edile.».

#### Art. 5.

##### Sostituzione dell'art. 27 della l.r. 22/2007

1. L'art. 27 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili*). — 1. Negli edifici oggetto degli interventi di cui all'art. 26, comma 2, lettere a), b), c), d), deve essere previsto l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze previsti nel regolamento di cui all'art. 29.».

#### Art. 6.

##### Sostituzione dell'art. 28 della l.r. 22/2007

1. L'art. 28 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

«Art. 28 (*Attestazione energetica degli edifici*). — 1. Ogni edificio o unità immobiliare oggetto degli interventi di cui all'art. 26, comma 2, lettere a), b), c), d), deve essere dotato, a cura del costruttore o del proprietario, dell'attestato di prestazione energetica avente i contenuti previsti dal regolamento di cui all'art. 29. L'attestato deve essere conforme al modello allegato al regolamento. Nel caso previsto all'art. 26, comma 2, lettera d), l'attestato di prestazione energetica deve riguardare l'intero immobile.

2. Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione di cui al comma 1 deve essere comunque dotato, all'atto della compravendita o della locazione, di attestato di prestazione energetica.

3. Gli edifici diruti, nonché i fabbricati indicati nell'art. 26, comma 3, lettere a), b), c), non devono essere dotati dell'attestato.

4. La validità dell'attestato di prestazione energetica è di dieci anni. L'attestato, laddove sia necessario esibirlo ai sensi della presente legge, è aggiornato nel caso di effettuazione di uno degli interventi di cui all'art. 26, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j).

5. L'attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

6. Le raccomandazioni che figurano nell'attestato di prestazione energetica riguardano:

a) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica attraverso ulteriori interventi di cui all'art. 26, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j), sull'edificio o sui sistemi tecnici per l'edilizia;


b) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica attraverso interventi su singoli elementi edilizi.

7. Le raccomandazioni riportate nell'attestato di prestazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato e fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico.

Art. 28-bis (*Esibizione e consegna dell'attestato di prestazione energetica*). — 1. In caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o di unità immobiliari, l'attestato di prestazione energetica o copia fotostatica dello stesso, deve essere mostrato al potenziale acquirente o al conduttore.

2. In caso di vendita o di locazione di un edificio o di una unità immobiliare prima della sua costruzione, il venditore o il locatore, in deroga a quanto disposto dal comma 1, fornisce una valutazione della futura prestazione energetica dell'edificio; in tal caso, l'attestato è rilasciato alla fine della costruzione dell'edificio o dell'unità immobiliare.

3. L'attestato di prestazione energetica relativo al bene che forma oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere esibito al notaio all'atto del trasferimento stesso e consegnato contestualmente all'acquirente.



4. Copia fotostatica dell'attestato di prestazione energetica deve essere consegnata al conduttore all'atto della stipulazione del contratto di locazione.

5. In caso di offerta in vendita o in locazione, l'indicatore di prestazione energetica globale che figura nell'attestato dell'edificio o dell'unità immobiliare deve essere riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.

6. L'obbligo di predisporre un attestato viene meno ove sia già disponibile un attestato valido rilasciato ai sensi della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 relativa al rendimento energetico nell'edilizia, e del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28-ter (*Effetti dell'attestato*). — 1. L'attestato di prestazione energetica diventa efficace a seguito della trasmissione in via telematica da parte del tecnico abilitato alla banca dati della prestazione energetica degli edifici della Regione Liguria.

2. La Regione rilascia copia dell'attestato con gli estremi dell'avvenuta ricezione.

3. L'attestato è necessario per accedere agli incentivi di qualsiasi natura, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari, dell'edificio o degli impianti.

Art. 28-quater (*Disciplina per gli enti pubblici*). — 1. Gli edifici occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico aventi una metratura utile totale di oltre 500 metri quadrati devono essere dotati dell'attestato entro il 31 dicembre 2013. A far data dal 9 luglio 2015 la soglia di 500 metri quadrati è abbassata a 250 metri quadrati.

2. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1, la Regione provvede tramite ARE Liguria S.p.A., con costi a carico dell'ente inadempiente.

3. Negli edifici di cui al comma 1 l'attestato deve essere affisso in un luogo chiaramente visibile al pubblico.

4. L'obbligo di affissione non si estende alle raccomandazioni contenute nell'attestato.».

#### Art. 7.

##### *Sostituzione dell'art. 29 della l.r. 22/2007*

1. L'art. 29 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (*Regolamento*). — 1. Con regolamento regionale adottato ai sensi dell'art. 50, comma 1, dello Statuto, sono definiti, tra l'altro:

- a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia;
- b) la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
- c) i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari;
- d) le prescrizioni specifiche;
- e) i criteri e le modalità per la redazione e il rilascio dell'attestato;
- f) le modalità di svolgimento delle verifiche a campione di cui all'art. 7, comma 2, lettera c-ter);
- g) ulteriori casi di esonero dall'obbligo dell'attestato.».

#### Art. 8.

##### *Sostituzione dell'art. 30 della l.r. 22/2007*

1. L'art. 30 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica*). — 1. L'attestazione di prestazione energetica degli edifici deve essere effettuata in maniera indipendente da tecnici abilitati, così come definiti dalla normativa statale vigente.

2. A tal fine, la Regione istituisce l'elenco dei tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.».

#### Art. 9.

##### *Inserimento dell'art. 30-bis della l.r. 22/2007*

1. Dopo l'art. 30 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis (*Contributi alle spese*). — 1. Il tecnico abilitato a redigere l'attestato di prestazione energetica è tenuto a versare un contributo, per ogni attestato redatto, quale partecipazione alle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici. Tale contributo deve essere versato secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 29.

2. Il mancato pagamento del contributo impedisce la trasmissione in via telematica dell'attestato alla banca dati della prestazione energetica degli edifici della Regione Liguria.

3. L'entità del contributo è determinata ed aggiornata dalla Giunta regionale, in misura proporzionale all'ammontare delle spese di cui al comma 1.

4. Il contributo viene riscosso dalla Regione che può esercitare tale funzione tramite ARE Liguria S.p.A.».

#### Art. 10.

##### *Modifica all'art. 31 della l.r. 22/2007*

1. Il comma 2 dell'art. 31 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

#### Art. 11.

##### *Modifica all'art. 32 della l.r. 22/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 32 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «termici» è sostituita dalle seguenti: «di riscaldamento e di condizionamento d'aria» e la parola: «nazionale» è sostituita dalla seguente: «vigente».

#### Art. 12.

##### *Inserimento dell'art. 32-bis della l.r. 22/2007*

1. Dopo l'art. 32 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis (*Informazione*). — 1. La Regione definisce, con proprio provvedimento, le modalità necessarie per informare i proprietari o i conduttori di edifici o di unità immobiliari sui diversi metodi che contribuiscono a migliorare la prestazione energetica.


2. In particolare, la Regione definisce, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei proprietari immobiliari e dei conduttori, le modalità per informare i proprietari o i locatari di edifici sugli attestati di prestazione energetica e sui rapporti di ispezione, le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente e, all'occorrenza, sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione stessa.».

#### Art. 13.

##### *Modifiche all'art. 33 della l.r. 22/2007*

1. Il comma 6 dell'art. 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«6. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 2 e 3 provvede ARPAL secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni.».



2. I commi 10 e 11 dell'art. 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti:

«10. Qualora il tecnico abilitato rediga l'attestato di prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari in modo non conforme alle modalità individuate dal regolamento di cui all'art. 29, incorre nella sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.500,00. Se l'attestazione comporta l'assegnazione di una classe di efficienza energetica migliore, alla sanzione si aggiungono euro 10,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell'edificio in oggetto, fino ad un massimo di euro 10.000,00. In ogni caso, l'attestato di prestazione energetica redatto in modo non conforme alle modalità sopra indicate è inefficace e viene sostituito dall'attestato corretto redatto dal soggetto verificatore.

11. Il progettista che, in fase di avvio del procedimento finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo per interventi edilizi o in fase di presentazione di successive varianti, sottoscrive relazioni tecniche errate in relazione alle prestazioni energetiche dell'edificio, incorre nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. Qualora tali relazioni risultino non veritiere, incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 7.000,00. In entrambi i casi, la sanzione è aumentata del 50 per cento se le relazioni hanno consentito di realizzare interventi altrimenti non ammissibili o di accedere ad agevolazioni.

11-bis. Il direttore dei lavori che consente la realizzazione dell'intervento in modo non conforme a quanto indicato nel progetto causando un peggioramento della prestazione energetica dichiarata nel titolo abilitativo o in successive variazioni incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Nella stessa sanzione ridotta al 50 per cento incorre il committente. Se la non conformità comporta prestazioni energetiche inferiori anche ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento, la sanzione è raddoppiata e il Comune provvede a ordinare l'adeguamento degli interventi realizzati o in corso di realizzazione.

11-ter. L'esecutore dei lavori che esegue le opere in modo non conforme agli elaborati tecnici o alle relazioni di progetto incorre nella sanzione prevista per il direttore dei lavori.

11-quater. L'alienante a titolo oneroso che non ottempera agli obblighi di cui all'art. 28-bis, commi 2 e 3, incorre nella sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

11-quinquies. Il locatore che non ottempera all'obbligo di cui all'art. 28 bis, commi 2 e 4, incorre nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.

11-sexies. Il professionista che rilasci una valutazione di cui all'art. 28-bis, comma 2, che comporti l'assegnazione di una classe di efficienza energetica migliore di quella derivante dall'analisi del titolo abilitativo, incorre nella sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.

11-septies. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del tecnico abilitato, l'ente accertatore provvede a darne comunicazione all'ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza. L'applicazione della sanzione a carico del tecnico abilitato comporta la sospensione per tre mesi dell'attività di attestatore. La reiterazione della sanzione per lo stesso o per un altro motivo comporta la sospensione dell'attività di attestatore per un anno qualora le violazioni vengano commesse nell'arco di tre anni. Le modalità e i criteri per l'irrogazione della sospensione sono definiti dal regolamento di cui all'art. 29.

11-octies. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 10, 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, 11-septies competono alla Regione, che può esercitare tali funzioni tramite ARE Liguria S.p.A. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 11, 11-bis e 11-ter competono ai Comuni.

11-nonies. Al fine di consentire la verifica sull'effettivo rispetto delle disposizioni in materia di rilascio dell'attestato di prestazione energetica, in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, il notaio a cui non è stato esibito, anche giustificatamente, l'attestato o la valutazione di cui all'art. 28-bis, comma 2, segnala il fatto alla Regione, inviando, entro trenta giorni dalla registrazione, copia conforme all'originale dell'atto dallo stesso ricevuto o autenticato.»

3. Il comma 14 dell'art. 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

4. Il comma 15 dell'art. 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: «15. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.»

5. Dopo il comma 15 dell'art. 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente: «15-bis. Le risorse finanziarie derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di competenza regionale sono utilizzate per incentivare il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, delle unità immobiliari e dei sistemi tecnici per l'edilizia.»

#### Art. 14.

##### Modifiche all'art. 35 della l.r. 22/2007

1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 35 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti: «2-ter. Nelle more di approvazione del regolamento di cui all'art. 29, ARE Liguria S.p.A. effettua le verifiche a campione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c-ter), sugli attestati esistenti, sulla base del regolamento regionale vigente.

2-quater. Fino a quando restano in vigore le disposizioni di cui al punto 9 dell'allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) può essere utilizzata l'autodichiarazione del proprietario ivi prevista.»

#### Art. 15.

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:

1) degli articoli 9 e 12, si provvede con la seguente variazione, in termini di competenza e di cassa:

Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012

TITOLO III «Entrate extratributarie»

CATEGORIA 3.1. «Proventi e corrispettivi da beni e servizi»

U.P.B. 3.1.1. «Concorsi nelle spese sostenute dalla Regione»

Aumento di euro 400.000,00

Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2012

U.P.B. 4.116 «Energia»

Aumento di euro 400.000,00

2) dell'art. 13, si provvede con la seguente variazione, in termini di competenza e di cassa: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012

TITOLO III «Entrate extratributarie»

CATEGORIA 3.1. «Proventi e corrispettivi da beni e servizi»

U.P.B. 3.1.2. «Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti»

Aumento di euro 50.000,00

U.P.B. 4.216 «Energia»

Iscrizione di euro 50.000,00.

Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2012.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 30 luglio 2012

BURLANDO

12R0591



## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° agosto 2012, n. 0156/Pres.

**Regolamento di modifica del Regolamento di attuazione della misura 321 - Azione 2 - Soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 16 agosto 2012)

### IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 65/20011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

Vista la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la decisione C(2009) 10346 del 17 dicembre 2009 con la quale la Commissione Europea ha approvato la versione 3 del PSR, con introduzione all'interno, fra l'altro, della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica;

Visto il regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con proprio decreto 28 febbraio 2011 n. 040/Pres. ed in particolare l'art. 2, comma 2 in forza del quale la misura 321, azione 2 è disciplinata da specifico regolamento;

Visto il regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica, del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con proprio decreto 31 agosto 2011, n. 0209/Pres.;

Attesa la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento della misura 321, azione 2, soluzione tecnica A, abrogando la lettera f) del comma 2, dell'art. 10, in quanto la documentazione in essa richiamata non è ritenuta necessaria al fine del completamento degli atti a corredo, modificando il riferimento di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 14, al fine di estenderne l'applicazione a tutte le ipotesi di cui ai commi seguenti, e all'art. 18, al fine di definire la ricaduta degli effetti connessi all'eventuale inosservanza degli impegni essenziali e accessori posti in capo all'ufficio attuatore al soggetto beneficiario nonché a INSIEL S.p.A.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2012, n. 1264 avente ad oggetto l'approvazione del «Regolamento di modifica del regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica, del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209»;

Ritenuto pertanto di emanare in tal senso il regolamento di modifica del regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A;

Visto l'art. 42 dello Statuto Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17;

Decreta:

1. È emanato per le motivazioni in premessa il «Regolamento di modifica del regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica, del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209» nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento di modifica del regolamento di attuazione della misura 321 - Azione 2 - soluzione tecnica a: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica, del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del presidente della regione 31 agosto 2011, n. 209.**

Art. 1.

*Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 209/2011*

1. La lettera f) del comma 2, dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209 (Regolamento di della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatura in fibra ottica, del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia) è abrogata.

Art. 2.

*Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 209/2011*

1. Alla lettera a), del comma 1, dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 209/2011 dopo le parole «ai commi», le parole «3 e 5» sono sostituite con le parole «da 2, 3, 4 e 5».

Art. 3.

*Modifica all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 209/2011*

1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 209/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Impegni essenziali e accessori*). — 1. Gli impegni essenziali ed accessori posti a carico di INSIEL S.p.A. sono individuati nel provvedimento di cui all'art. 10, comma 1.



2. In caso di mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al comma 1, l'ufficio attuatore revoca la decisione individuale di finanziamento.

3. Il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 20 del regime dell'aiuto di Stato 646/2009.».

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

*Visto, il Presidente:* TONDO

12R0588

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2012, n. 26.

**Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione  
Abruzzo n. 34 del 20 giugno 2012)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione e finalità*

1. La Regione Abruzzo, in conformità al principio di parità stabilito dall'articolo 3 della Costituzione ed in attuazione dell'articolo 81 dello Statuto, istituisce la Commissione per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini, di seguito denominata Commissione, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale.

2. La Commissione opera in piena autonomia per la valorizzazione della differenza di genere ed il superamento di ogni altra discriminazione diretta ed indiretta (età, razza, origine etnica, disabilità e lingua, credo religioso, orientamento sessuale), per la promozione e la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione, nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica e sociale, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, nell'accesso alle cariche elettive ed alle funzioni direttive.

Art. 2.

*Compiti della Commissione*

1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale in ordine alle finalità di cui all'articolo 1.

2. La Commissione, in particolare:

a) valuta lo stato di attuazione, nella Regione Abruzzo, delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;

b) esprime parere obbligatorio su provvedimenti amministrativi e legislativi e programmi regionali aventi rilevanza diretta per la parità di genere o che comunque la Commissione stessa richiede di esaminare;

c) presenta al Presidente del Consiglio regionale proposte per l'adeguamento della legislazione regionale vigente;

d) riferisce sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parità fra uomo e donna, soprattutto in materia di lavoro femminile e di impiego della donna;

e) raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti le condizioni di discriminazione, di cui all'articolo 1, comma 2, assicurando sulle stesse un dibattito costante e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;

f) opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata;

g) promuove la presenza di ambedue i generi nelle nomine di competenza regionale;

h) promuove la presenza di ambedue i generi nelle istituzioni;

i) svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione di genere e sulle realtà di discriminazione nell'ambito regionale, anche su incarico dell'Assessore regionale delegato in materia di pari opportunità, di seguito denominato «Assessore regionale competente»;

l) riferisce all'Assessore regionale competente sull'attività da svolgere.

3. I provvedimenti ed i programmi regionali di cui al comma 2, lettera b), sono inviati alla Commissione d'ufficio, ovvero su richiesta della stessa.

4. La Commissione può chiedere di essere ascoltata dalle Commissioni consiliari in relazione ai provvedimenti che a giudizio della stessa investono le questioni di genere e quelle di altra discriminazione previste all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

*Procedure per l'acquisizione di atti e pareri*

1. Prima dell'approvazione da parte degli Organi competenti, il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale inviano alla Commissione ogni atto o documento inerente alle materie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), per l'acquisizione del parere della Commissione pari opportunità.

2. Il Consiglio, la Giunta regionale e le Commissioni consiliari acquisiscono il parere preventivo della Commissione sui progetti di legge e sugli atti deliberativi per questioni concernenti le materie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). Il parere è espresso entro venti giorni dalla ricezione dell'atto; se entro il suddetto termine il parere non viene reso, lo stesso si intende favorevolmente espresso.

3. Gli Organi regionali possono disattendere i pareri della Commissione dandone opportuna motivazione.

4. Le Strutture della Regione e gli Uffici degli Enti pubblici dalla stessa dipendenti forniscono, su richiesta della Commissione, tutti i dati e gli elementi necessari per l'assolvimento dei compiti della Commissione medesima.

5. La Commissione può chiedere di essere consultata su ogni altra questione attinente i propri compiti istituzionali.

Art. 4.

*Composizione e modalità di elezione*

1. La Commissione è composta:

a) da dodici componenti, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due terzi, scelti da un Elenco formato da cittadini aventi i requisiti per l'elezione alla carica di consigliere regionale e aventi titoli o esperienza in campo giuridico, sociale, della comunicazione o dei settori di attinenza della presente legge. La scelta dei nominativi inseriti nell'Elenco garantisce comunque che almeno un terzo degli iscritti sia individuato tra quelli designati da associazioni sindacali, datoriali, professionali, in modo da assicurare un'equilibrata presenza delle diverse competenze e professionalità;

b) dalla Consigliera regionale di parità.

2. Le Consigliere regionali in carica partecipano alle sedute della Commissione con diritto di proposta e di parola.

3. La Commissione ha durata pari a quella della Legislatura regionale ed è ricostituita entro 180 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale; nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento della nuova Commissione, la precedente Commissione resta in carica in regime di *prorogatio*.



4. Il Bando per la formazione dell'Elenco regionale dei candidati alla Commissione pari opportunità è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito web del Consiglio regionale, a cura della Struttura del Consiglio competente per materia, entro 30 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

5. Le associazioni femminili, gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali e i singoli cittadini che intendono proporre una candidatura per l'Elenco segnalano, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di cui ai commi 3 e 4, alla Struttura del Consiglio competente per materia, il nominativo corredato da un *curriculum vitae*, da cui si evincono le competenze, le esperienze e le professionalità specifiche e di genere. La costituzione, la tenuta dell'Elenco e la selezione dei candidati aventi titolo a farne parte, sono a cura della Struttura del Consiglio competente per materia che provvede alla pubblicazione del bando e fissa i termini per la presentazione delle domande.

6. I nominativi pervenuti ai sensi del comma 5, formano l'Elenco regionale per la nomina dei componenti della Commissione pari opportunità. In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dal mandato, il Consiglio regionale provvede all'integrazione con nuovi nominativi scelti all'interno dell'Elenco.

7. I componenti la Commissione sono rieleggibili.

8. Della Commissione non possono far parte i consiglieri e gli assessori regionali.

#### Art. 5.

##### *Organi*

1. La Commissione, in occasione della prima riunione convocata dal Presidente del Consiglio regionale, elegge a maggioranza il Presidente e il Vice Presidente.

2. Il Presidente e il Vice Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza della Commissione. L'Ufficio di Presidenza è rinnovato a metà mandato e i componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza possono essere revocati con votazione adottata a maggioranza assoluta.

4. Il Presidente convoca e presiede le sedute della Commissione e ne coordina i lavori; rappresenta la Commissione nei rapporti con l'Amministrazione regionale e con l'esterno. La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da un quinto dei suoi componenti.

5. La Commissione adotta un proprio regolamento interno ad ogni rinnovo di mandato.

#### Art. 6.

##### *Sede e funzionamento della Commissione*

1. La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Consiglio.

2. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale mette a disposizione del Consiglio le risorse umane occorrenti mediante riduzione della propria dotazione organica esistente alla data di entrata in vigore della presente legge di una unità di personale di categoria D1 e una di categoria C1, con contestuale incremento della dotazione organica del Consiglio di pari unità.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione Abruzzo. La Regione, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2012-2014, provvede alle attività con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l'invarianza della spesa regionale.

4. Con la devoluzione delle funzioni amministrative ed il trasferimento del personale la Giunta regionale trasferisce sul bilancio pluriennale di previsione 2012-2014 del Consiglio regionale le corrispondenti risorse finanziarie.

5. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente con legge di bilancio.

6. La Commissione opera in piena autonomia e adotta una propria organizzazione interna, con articolazione in sezioni o gruppi di lavoro. La Commissione, per l'attuazione del proprio programma, può procedere, secondo le modalità e con i limiti previsti dalle normative vigenti, al conferimento di incarichi di collaborazione ad istituti di ricerca pubblici o privati, nonché ad esperti nelle materie di competenza e può tenere riunioni anche in luoghi diversi dalla propria sede.

#### Art. 7.

##### *Indennità di presenza, missione e carica*

1. Ai componenti la Commissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), spetta un gettone di presenza di massimo euro 30,00 lordi per ogni seduta di partecipazione alle riunioni della commissione e delle eventuali sottocommissioni permanenti.

2. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti residenti fuori sede spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

3. Per la partecipazione, in rappresentanza della Commissione, ad incontri, convegni o seminari, in località diverse dal luogo in cui ha sede la Commissione, sia in Italia che all'estero, spetta alle componenti dell'Ufficio di Presidenza o ai loro delegati il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

4. Il regolamento di cui all'articolo 5 stabilisce il numero massimo di riunioni degli organi, il numero e le finalità delle sottocommissioni permanenti oltreché il numero massimo delle loro riunioni; i lavori della Commissione e delle sottocommissioni sono svolti nel rispetto delle risorse assegnate.

#### Art. 8.

##### *Programma e relazione di attività*

1. La Commissione propone al Consiglio regionale un programma triennale di attività con indicazione dei riflessi finanziari, nonché eventuali aggiornamenti annuali; il programma è sottoposto al parere preventivo dell'Assessore regionale competente.

2. La Commissione invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione sull'attività svolta.

#### Art. 9.

##### *Norma finanziaria*

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, agli oneri di cui alla presente legge, valutati per l'anno 2012 in euro 20.000,00, si fa fronte con le risorse stanziato sull'unità previsionale di base (U.P.B.) 01.01.006 «Spese per il funzionamento di organi consultivi», capitolo di spesa 01.01.006 - 11625, «Spese per il funzionamento della commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di azioni».

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione pluriennale 2012/2014, annualità 2013 e 2014, si fa fronte con le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 01.01.006 «Spese per il funzionamento di organi consultivi».



3. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente con legge di Bilancio.

4. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono annualmente trasferite al Consiglio regionale che provvede alle occorrenti variazioni del bilancio del Consiglio regionale. Il trasferimento è disposto dalla competente Direzione della Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

#### Art. 10.

##### *Disposizioni transitorie*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Bando per la formazione dell'Elenco regionale di cui all'articolo 4 è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione entro trenta giorni dalla entrata in vigore della stessa.

2. Il Consiglio regionale procede all'elezione della Commissione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1.

3. La «Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di azioni positive», costituita ai sensi della legge regionale 18 maggio 2000, n. 88, attualmente in carica, cessa dalle sue funzioni alla data di insediamento della Commissione istituita dalla presente legge.

4. Ogni richiamo alla «Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di azioni positive», istituita con la l.r. n. 88 del 2000, contenuto in norme e atti regionali, si intende riferito alla Commissione istituita dalla presente legge.

#### Art. 11.

##### *Abrogazione*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 18 maggio 2000, n. 88: «Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di azioni positive».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 giugno 2012

CHIUDI

(*Omissis*).

12R0581

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2012, n. 27.

**Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impianistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 36 Ordinario del 29 giugno 2012)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle disposizioni del comma 25, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», disciplina le modalità di affidamento a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, degli impianti sportivi di proprietà degli Enti pubblici territoriali, non gestiti direttamente dagli stessi.

2. L'uso degli impianti sportivi è improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, sulla base di criteri obiettivi.

#### Art. 2.

##### *Soggetti affidatari*

1. La gestione degli impianti sportivi di proprietà degli Enti pubblici territoriali, in assenza di gestione diretta da parte degli stessi Enti, è affidata ai seguenti soggetti:

a) associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, iscritte al registro nazionale Coni e che svolgono le loro attività senza fini di lucro;

b) discipline sportive associate;

c) consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi.

2. I soggetti affidatari della gestione sono individuati secondo procedure ad evidenza pubblica, sulla base dei seguenti requisiti ai quali vengono attribuiti punteggi omogenei e proporzionati:

a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;

b) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, con preferenza per i soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso;

c) numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;

d) attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili;

e) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;


f) livello di attività svolta;

g) esperienza nella gestione di impianti sportivi;

h) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;

i) anzianità di affiliazione alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;

j) anzianità di iscrizione al registro Coni.



## Art. 3.

*Modalità di affidamento*

1. Gli Enti pubblici territoriali disciplinano con regolamento, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- b) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- c) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'Ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- e) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione che comunque non può eccedere i dieci anni.

2. Gli Enti pubblici territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1.

3. In assenza del regolamento di cui al comma 1, la selezione dei soggetti affidatari deve comunque avvenire nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

4. I Comuni che hanno già in adozione un regolamento in materia, lo adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge, entro i termini previsti dal comma 1.

## Art. 4.

*Convenzioni*

1. Gli Enti pubblici territoriali stipulano con il soggetto risultato affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo.

2. La convenzione stabilisce i criteri di uso degli impianti sportivi, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

- a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
- b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificato per livelli e tipo d'utenza;
- c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

## Art. 5.

*Utilizzo degli impianti sportivi scolastici*

1. Gli impianti sportivi annessi alle scuole, quando non utilizzati dalle stesse, vengono, previo parere del Consiglio d'Istituto, messi a disposizione dei soggetti individuati all'art. 2, nonché delle categorie svantaggiate in orario extrascolastico.

2. L'utilizzo di tali impianti è disciplinato attraverso convenzioni che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia degli impianti sportivi in orario extrascolastico.

## Art. 6.

*Clausola sanzionatoria*

1. Il mancato rispetto dei criteri fissati al comma 1 dell'articolo 3 comporta a carico degli Enti inadempienti, limitatamente al periodo dell'affidamento effettuato in difformità degli stessi criteri, la perdita del diritto di accesso ai contributi regionali previsti dall'art. 37, Titolo XI, della legge regionale 7 marzo 2000, n. 20 (Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva).

## Art. 7.

*Norma transitoria*

1. Sono fatti salvi, sino alla loro scadenza contrattuale, gli affidamenti della gestione di impianti sportivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 8.

*Abrogazione*

1. La legge regionale 24 giugno 2003, n. 9 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo) è abrogata.

## Art. 9.

*Interventi a favore degli atleti paralimpici*

1. La Regione Abruzzo intende favorire e sostenere la partecipazione degli atleti delle discipline paralimpiche alle Olimpiadi di Londra 2012, mediante la concessione di un contributo finalizzato a concorrere alle spese connesse a tale partecipazione.

2. Per l'anno 2012, quota parte dello stanziamento iscritto sul capitolo 91627 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato «Interventi per iniziative di carattere sportivo - art. 21 della legge regionale n. 56/1993», pari al 10% dello stesso, è destinata alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 1.

3. Il contributo, dell'importo massimo di € 6.000,00 è concesso a domanda, agli atleti delle discipline paralimpiche selezionati per la partecipazione alle Olimpiadi di Londra 2012.

4. Le domande di contributo, corredate di idonea documentazione acclarante la selezione a partecipare e la destinazione del contributo richiesto, devono essere inviate, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul B.U.R.A., a mezzo raccomandata a.r., alla Direzione della Giunta regionale Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive — Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano — Sport, Via Raffaello Pescara, che, accertata la sussistenza dei requisiti e la completezza della documentazione, provvede ad assegnare il contributo; la Direzione dispone quindi il pagamento ad avvenuta acquisizione di idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

5. Ove le risorse di cui al comma 2 risultino insufficienti, l'importo del contributo richiesto è ridotto in misura proporzionale.

6. Le risorse finalizzate dal comma 2 e non utilizzate tornano nella disponibilità dell'ordinaria attuazione dell'articolo 22 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56.


## Art. 10.

*Disciplina per la concessione dei contributi dell'impiantistica sportiva di cui al titolo XI della legge regionale 7 marzo 2000, n. 20*

1. Per l'anno 2012 i contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al titolo XI della legge regionale 7 marzo 2000, n. 20 recante «Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva» sono concessi, in conto capitale, nella misura massima di € 60.000,00, ai Comuni fuori dell'area crateri, singoli o associati, con popolazione fino a 10.000 abitanti, per la realizzazione di interventi di adeguamento degli impianti sportivi alla normativa sulla sicurezza, sul risparmio energetico, sulla eliminazione delle barriere architettoniche o per la realizzazione di interventi di miglioramento, potenziamento e completamento degli impianti.

2. La Giunta regionale, attraverso un bando pubblico, disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri e le condizioni per la concessione degli stessi.

3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo 92401 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato «Interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva e piste di sci di fondo — Legge regionale 7 marzo 2000, n. 20».



4. Per l'anno 2012, l'applicazione delle previsioni di cui agli articoli da 37 a 43 e all'articolo 60, comma 9, della legge regionale 7 marzo 2000, n. 20, è sospesa.

Art. 11.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 19 giugno 2012

CHIODI

(*Omissis*).

**12R0584**

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2012, n. 28.

**Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) ed integrazione alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale).**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 36 Ordinario del 29 giugno 2012*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 7/2010*

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) le parole «ad eccezione delle opere di cui all'autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse.

Art. 2.

*Abrogazione dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2010*

1. L'articolo 19 della legge regionale n. 7/2010 è abrogato.

Art. 3.

*Integrazione alla legge regionale n. 2/2008*

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale) è inserito il seguente:

«Art. 1-bis

*Competenza della Regione nell'ambito della localizzazione di opere di interesse statale*

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 1 nel rilascio, da parte della Regione Abruzzo, dell'intesa ai sensi del comma 5 dell'art. 52-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, la localizzazione e la realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 km e di impianti termoelettrici e di compressione a gas naturale connessi agli stessi, è incompatibile nelle aree di cui alla lettera *d*), del comma 2, dell'art. 1.

2. Per la localizzazione e la realizzazione delle opere di cui al comma 1, ricadenti nelle aree di cui alla lettera *d*), del comma 2, dell'art. 1, la Regione nega l'intesa con lo Stato e si applicano le procedure di cui al comma 6, dell'art. 52-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. La Regione nega, altresì, l'intesa qualora si tratti di opere in contrasto con il Piano regionale di Tutela della Qualità dell'Aria, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 79/4 del 25 settembre 2007.

Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 19 giugno 2012

CHIODI


(*Omissis*).

**12R0585**

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2012**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<b>CANONE DI ABBONAMENTO</b>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

*(di cui spese di spedizione € 128,06)\**  
*(di cui spese di spedizione € 73,81)\**

- annuale € **300,00**  
- semestrale € **165,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 39,73)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,77)\**

- annuale € **86,00**  
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00  
(€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 1 0 0 6 \*

€ 2,00

